



Forlì-Cesena

CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Via Pelacano, 29 / 47122 Forlì

Tel. (0543) 770302 / Fax (0543) 770301 / E-Mail: direzione@cnafc.it / Sito: www.cnafc.it

C.F. 80003140409

Statuto

CNA Associazione

Provinciale di Forlì-Cesena

Approvato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 20 Ottobre 2005

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 10 Giugno 2008

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 30 Novembre 2010

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Forlì via Pelacano, 29.

Il trasferimento della sede dell'ambito del medesimo Comune di Forlì non comporta negli effetti una modifica del presente Statuto.

Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione Provinciale di Forlì-Cesena (Art. 25 dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale di CNA (Art. 29).

Pertanto, la denominazione della Associazione è: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Forlì-Cesena" o più semplicemente ed indifferentemente "CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena".

La denominazione, il logotipo ed il simbolo sono di proprietà esclusiva della CNA Nazionale (art. 8 dello Statuto Nazionale).

Art. 2 - Scopi e compiti di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena concorre a costituire il sistema CNA ed è formata da tutti gli associati che hanno, di norma, la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Forlì-Cesena.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena esprime la sintesi e detiene la responsabilità della rappresentanza degli interessi nel territorio di pertinenza e comprende tutte le Sedi Territoriali in cui si articola, i Raggruppamenti di interesse, le Unioni delle associazioni di mestiere e/o categoria costituite secondo criteri di aggregazione e denominazione definiti dal regolamento nazionale, la CNA Pensionati.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce nella propria attività in coerenza con l'Art. 2 e l'Art. 5/A dello Statuto Nazionale ed opera per:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali e culturali a livello territoriale;
- b) elaborare le politiche sindacali a livello provinciale in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c) garantire la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori espressi dalle relative Unioni Provinciali negli organi della associazione;
- d) stipulare, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali;
- e) definire le politiche finanziarie Provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- f) stabilire direttamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale disponendo dello stesso nell'ambito dell'associazione; detenendo il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

In diretta attuazione di tali scopi la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena svolge le seguenti attività:

1. organizzazione di seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici, sociali e culturali di interesse generale, organizzazione di attività di formazione/informazione dei gruppi diri-

genti, promozione di iniziative tese ad affermare politiche idonee allo sviluppo delle imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, con l'intento di creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema economico provinciale;

2. qualificazione ed aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti, e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (E.C.I.P.A.) e di E.C.I.P.A.R. Regionale e particolarmente di E.C.I.P.A.R. Forlì-Cesena soc. coop. a r.l.;
3. rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati di Forlì-Cesena;
4. promozione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatico/informativi, finanziari, commerciali, assicurativi, attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
5. promozione di accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese;
6. assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la qualità dei prodotti ed il loro collocamento sui mercati;
7. promozione dell'associazionismo e di ogni forma di integrazione e di qualificazione delle relazioni tra imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;
8. sviluppo e tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale compito la CNA si avvale del suo Ente di Patronato e di Assistenza sociale (E.P.A.S.A.), la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
9. rafforzare il senso di appartenenza dei soci alla Associazione attraverso la massima valorizzazione delle diversificate tipologie di Imprese e di Imprenditori che costituiscono la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, attraverso la promozione di gruppi di interesse che valorizzino le specifiche caratterizzazioni socio economiche. Particolare attenzione va posta alla piccola e media impresa testimone di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale e ai lavoratori autonomi di nuova generazione.
10. favorire politiche per la nascita di nuove imprese;
11. individuazione dei bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato, nella relazione con l'ambiente territoriale, nella relativa progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza ed azioni di rappresentanza, nei progetti di sviluppo e qualificazione degli stessi associati;
12. esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da normative o regolamenti o disposizioni/deliberazioni dei propri organi.

Per il raggiungimento degli scopi e funzioni previste, la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena può costituire strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti societari di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali.

TITOLO II

Rapporti con il sistema CNA

Art. 3 - La CNA

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema nazionale ed unitario CNA. La CNA Associazione Provinciale di

Forlì-Cesena concorre a comporre il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Ogni associato della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso secondo le modalità definite dai rispettivi Organi.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento, nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati con residenza nel territorio provinciale si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente alla adesione al sistema CNA.

La direzione Provinciale, ai sensi dell'art. 14 lettera z) del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

- a) Il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b) L'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA la sua rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

La Direzione Provinciale non può deliberare su altre forme di adesione quale quella dell'affiliazione.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese e del territorio provinciale, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica del territorio provinciale e dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica, direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del territorio provinciale, del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 - Il sistema CNA

La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- le Unioni organizzate a livello Provinciale, Regionale, Nazionale;
- la CNA Pensionati;
- i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.

a) Le CNA Provinciali

Le CNA Provinciali sono il livello confederale di base del sistema CNA e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio provinciale. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Provinciali medesime si articolano.

Nelle CNA Provinciali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA Provinciali operano per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

Le CNA Provinciali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Provinciale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e - in conseguenza - ai successivi livelli confederali del sistema CNA. Le Unioni Provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Provinciale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella rispettiva provincia;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Provinciali, negli organi dell'associazione;
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato della organizzazione;

- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- può proporre, d'intesa con le rispettive CNA Regionali, la costituzione di associazioni subprovinciali, con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al sistema CNA è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA;

La Direzione della CNA Nazionale valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Provinciali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8.

b) Le CNA Regionali

Le CNA Regionali sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.

La CNA Regionale:

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;
- elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle unioni presenti nel territorio regionale contratti ed accordi sindacali;
- elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
- opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.
- stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Provinciali della regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi Piani Strategici di sistema regionale, le CNA Regionali possono anche svolgere funzioni di:

- integrazione fra le CNA Provinciali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni provinciali e CNA regionale;
- gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Provinciali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.

Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Provinciali, debbono operare per la organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare nelle stesse.

c) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.

La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.

La CNA Nazionale:

- rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza

- in sede nazionale, europea ed internazionale;
- opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

La CNA Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, definendo all'interno del Piano Strategico Nazionale le risorse da impegnare per le stesse.

Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

a) Le Unioni CNA

L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.

Coerentemente con le tipologie di aggregazione e le denominazioni stabilite dal regolamento nazionale la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si articola in Unioni, costituite da tutti gli associati al sistema CNA Forlì-Cesena appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni concorrono a comporre la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo.

Sono organi dell'Unione a livello provinciale:

- l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.

L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento provinciale.

Contestualmente:

- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione secondo modalità di composizione e di funzionamento che garantisca la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale,
- elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale che salvaguardi la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I Presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Provinciale è membro di diritto della Assemblea Provinciale della CNA.

Il regolamento provinciale stabilisce i criteri di partecipazione alla Direzione provinciale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Il Presidente di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena delega di norma all'Unione ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Il Presidente della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena può non riconoscere in tutto o in parte le deleghe e ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione provinciale.

Il Presidente della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione Provinciale.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto Merci e Persone, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto nazionale. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA ai vari livelli.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Tale potere resta in capo al Presidente di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Delle obbligazioni eventualmente assunte rispondono in via esclusiva e diretta i rappresentanti delle Unioni medesime.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

b) I Raggruppamenti di interesse

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena promuove la organizzazione di Raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena ed il regolamento stabilisce i criteri di partecipazione alla Direzione.

Il regolamento definisce inoltre le modalità di costituzione di ciascun Raggruppamento ed il funzionamento dei relativi organi.

La Direzione della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi Raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

Se tali Raggruppamenti di interesse sono già organizzati a livello nazionale CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità

di costituzione.

c) CNA Pensionati

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati di Forlì-Cesena.

L'organizzazione di CNA Pensionati di Forlì-Cesena concorre a comporre il sistema CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena e fa riferimento allo statuto nazionale di CNA Pensionati conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Associazione di Forlì-Cesena.

Art. 7 - Rapporti con CNA Regionale

La CNA Associazione di Forlì-Cesena concorre a comporre la CNA Regionale Emilia Romagna mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Provinciali della Regione e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi piani strategici di sistema regionale.

Le CNA Regionali sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

La CNA Regionale è retta da uno Statuto che rispecchia le caratteristiche, gli scopi e la articolazione previsti dallo Statuto del Sistema Nazionale CNA.

Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena rappresenta il livello confederale territoriale in cui si articola il sistema CNA.

Essa costituisce il sistema CNA per durata illimitata. La revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno i due terzi degli associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico dell'evento (art. 25 dello Statuto Nazionale).

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena recepisce senza condizioni il Codice etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle Associazioni componenti il Sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori (art. 25 dello Statuto Nazionale).

TITOLO III

Requisiti di ammissione

Art. 9 - Adesione al sistema CNA

In osservanza dell'articolo 7 dello Statuto nazionale per aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati devono:

I Doveri degli Associati CNA:

- a) accettare lo statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel codice etico della Confederazione e della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4/6/1973 n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasferibili se non a causa di morte; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli Enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua Impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro, con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.

d) garantire la partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del sistema CNA.

i diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e. tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f. Tutti gli associati in quanto tali hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dal sistema CNA.

Art. 10 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;

- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;
 - f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
 - g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
 - h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
 - i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j. che la durata in carica del Presidente e dei vicepresidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA non superi i due mandati pieni consecutivi; I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- Il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente.
- k. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
 - l. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - m. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
 - n. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
 - o. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza; il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente.
 - p. l'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica qualora non sia già stata ottenuta.

TITOLO IV

Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Art. 11 - Composizione degli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 12 - Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori Contabili
- il Collegio dei Garanti.

Art. 13 - L'Assemblea della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena - durata, composizione, poteri e compiti

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti e soci amministratori di società e forme associate iscritte alla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) i componenti la Presidenza Provinciale;
- b) i Presidenti in carica delle Sedi Territoriali dell'Associazione Provinciale;
- c) i Presidenti in carica delle Unioni di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- d) il Presidente Provinciale uscente;
- e) i Presidenti in carica di ECIPAR, EPASA, CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti dalla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- f) un numero di titolari di imprese eletti ogni 4 anni dalle Assemblee delle Sedi Territoriali e dalle Assemblee delle Unioni costituite a livello territoriale secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Provinciale;
- g) ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a - b - c - d - e si aggiungono, se iscritti alla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, i Presidenti o Vice Presidenti della CPA e della CCIAA, che divengono, qualora non già eletti dalle Assemblee associative, componenti di diritto della Assemblea Provinciale.
- h) un numero di pensionati, in rappresentanza di CNA Pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento Provinciale.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere a - b - c - e - g del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea, nella sua seduta quadriennale elettiva, è presieduta dalla Presidenza uscente.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della CNA Associazione Provinciale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa
- esamina l'andamento della CNA Associazione Provinciale e delle strutture che ne compongono il sistema provinciale
- approva il bilancio consuntivo della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena proposto dalla Direzione
- indica, anche su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale

- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e/o le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti e lo sottopone alla approvazione della Direzione Nazionale
- delibera sulla eventuale richiesta di riconoscimento della Associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta per iscritto di almeno un terzo dei suoi componenti, definendo l'ordine del giorno. In tal caso la riunione deve svolgersi entro 30 giorni.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione provinciale ed elegerli
- deliberare il numero dei componenti la Presidenza provinciale ed eleggere il Presidente e gli altri componenti, individuando uno o più Vice Presidenti
- deliberare il numero dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili ed elegerli
- deliberare il numero dei componenti il Collegio dei Garanti ed elegerli, avendo cura di assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti o componenti la Presidenza se dimissionari per oltre 1/3 del numero totale di componenti la Presidenza.

L'elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto. Qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto e su proposta della Presidenza, imprenditori e non.

Art. 14 - La Direzione - durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea in numero minimo di 20 (venti) e massimo di 35 (trentacinque) tra imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e soci amministratori con deleghe operative, di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Provinciale.

Sono membri di diritto della Direzione un numero di Presidenti di Sedi Territoriali, di Unioni, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, come da regolamento.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tal caso la riunione deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- b) attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Associazione Provinciale stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) deliberare il piano strategico pluriennale della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Provinciale.

- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone responsabili e deliberando le funzioni;
- f) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- g) decidere sulle domande di affiliazione o adesioni di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo delle stesse;
- h) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti la CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena del presente Statuto o del Codice Etico di comportamento nazionale;
- i) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria indicate dalla Assemblea;
- j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere, nonché Società ed Enti promossi o partecipati dalla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- k) deliberare su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Garanti;
- m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n) presentare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo;
- o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p) deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- s) redigere e deliberare il regolamento attuativo dello Statuto della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- t) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra Sedi Territoriali ed Unioni;
- u) deliberare l'articolazione territoriale e le Unioni in cui si articola, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale;
- v) definire i livelli di coordinamento opportuni tra le Sedi Territoriali e le Unioni;
- w) definire gli ambiti di autonomia politica, finanziaria ed i supporti organizzativi per CNA Pensionati Forlì-Cesena.
- z) decidere, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, sulle domande di partenariato e di aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti n e o.

Art. 15 - La Presidenza - durata, composizione, poteri e compiti

La Presidenza è eletta dalla Assemblea, rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e/o da un numero di componenti deliberati dalla Assemblea, scelti tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti a CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e soci amministratori con deleghe operative di for-

me associate iscritte a CNA, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

La Presidenza viene convocata dal Presidente e, se richiesto, da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso la riunione deve svolgersi entro 15 giorni.

Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Provinciale.

La Presidenza:

- promuove l'attività politica della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- ha funzioni di rappresentanza politico/istituzionale nel proprio ambito territoriale;
- adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Provinciale, il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- svolge il lavoro istruttorio per le materie di competenza della Direzione Provinciale;
- gestisce eventuali deleghe conferite dalla Direzione;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'Ordine del Giorno;
- assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
- In caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori da parte dell'organo competente, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- In caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dallo statuto, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena:

- ha la rappresentanza politica della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Provinciali della CNA, ai Presidenti dei Raggruppamenti di interesse.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Art. 17 - La Presidenza Onoraria

L'Assemblea può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori associati, an-

che pensionati, che abbiano ricoperto la carica di Presidenti o di Vice Presidenti dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente onorario resta in carica a vita. L'Assemblea può deliberarne la decadenza. Partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Art. 18 - Decadenza e sostituzione di componenti la Direzione

I componenti la Direzione decadono quando risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni effettuate, calcolato nell'arco di un anno.

L'Assemblea provvede alla sostituzione su proposta della Presidenza.

Art. 19 - Decadenza e sostituzione di componenti la Presidenza o l'Assemblea Provinciale

I componenti la Presidenza decadono quando risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni effettuate, calcolato nell'arco di un anno.

In caso di decadenza o dimissioni di componenti la Presidenza:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale.

Nell'Assemblea Provinciale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione

Art. 20 - Il Direttore

Il Direttore della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

- è responsabile del funzionamento della struttura CNA Associazione Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi Provinciali;
- concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA Provinciale di Forlì-Cesena ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Assemblea, Direzione e Presidenza della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui possono essere attribui-

te per delega precise funzioni proprie del Direttore Provinciale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;

- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con i quadri e tutto il personale, impiegati ed addetti di ogni grado, nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi; stabilisce e risolve il rapporto di lavoro anche con i quadri assegnati alle Unioni Provinciali, sentiti i rispettivi presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non delegabile.

Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Direttore Provinciale.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, e viene eletto dalla Assemblea che nomina il Presidente. Rimane in carica per la durata di quattro anni e non può svolgere più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Collegio dei Revisori contabili ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Provinciale e di svolgere funzione di vigilanza.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Qualora la situazione economica e finanziaria, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed Enti promossi o controllati da essi, è prevista la possibilità di nominare un solo Revisore Contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 22 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un giurista o legale professionista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Provinciale della CNA di Forlì-Cesena e rimane in carica per quattro anni.

I componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto Provinciale o Regolamento Provinciale e del Codice Etico di comportamento.

L'intervento del Collegio avviene di norma su richiesta della Direzione Provinciale, in caso di particolare urgenza la richiesta può essere fatta dalla Presidenza.

L'intervento del Collegio può, inoltre, essere richiesto, a tutela delle proprie ragioni, da ogni Associato della Associazione. In caso di appello avverso pronunce emesse dal Collegio dei Garanti Provinciale può essere adito il Collegio dei Garanti Nazionale. Su decisione e proposta della Direzione Provinciale viene chiesto l'intervento del Collegio Nazionale dei Garanti per dirimere le controversie di qualunque natura, che insorgano all'interno del sistema CNA. La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si impegna, al riguardo, ad accettare le decisioni prese dal Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti può pronunciarsi sulla risoluzione del rapporto associativo, su richiesta di chiunque, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 23 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena la indivi-

duazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 24 - Incompatibilità

L'incarico di Presidente, Vice Presidente e/o componente la Presidenza, di Presidente di Unione, di Presidente di Sede Territoriale della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale; presidente di Giunta o di Consiglio Provinciale o Comunale;
- sindaco, assessore o capogruppo regionale, provinciale o comunale, nei Comuni sopra ai 15.000 abitanti;
- presidente e/o componente gli organi esecutivi di comunità montane, associazioni intercomunali, di circoscrizione, di Aziende Unità Sanitarie Locali;
- appartenenza alle segreterie o organi operativi dei partiti a tutti i livelli.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Provinciale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi.

L'eventuale e successivo venir meno delle condizioni di incompatibilità può consentire agli organi la rielezione o cooptazione dell'interessato trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V

Articolazioni territoriali

Art. 25 - Sedi Territoriali

L'articolazione territoriale della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena è costituita dalle Sedi Territoriali. Sono Sedi Territoriali quelle deliberate dalla Direzione Provinciale. La Sede Territoriale è composta da uno o più Uffici Territoriali.

Nella Sede Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

La Sede Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 26 - Organi della Sede Territoriale

Sono organi della Sede Territoriale l'Assemblea e la Presidenza.

a) Assemblea della Sede Territoriale

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena che hanno di norma la sede dell'impresa sul territorio di competenza della Sede Territoriale.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.

L'Assemblea delle Sedi Territoriali è sempre da considerarsi Assemblea generale dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e i soci amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA al momento della Assemblea medesima secondo modalità stabilite dal Regolamento Provinciale.

L'Assemblea degli Associati regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata dal numero delle presenze.

L'Assemblea quadriennale degli Associati per l'elezione degli organi può procedere alle elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno quattro volte superiore al numero degli eligendi di espressione della Sede Territoriale.

L'Assemblea degli associati esamina lo stato della Associazione a livello locale, definisce le linee di politica sindacale locale e propone suggerimenti alla Assemblea Provinciale, concorrendo alla definizione delle politiche sindacali/associative più generali.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della Sede Territoriale.

L'Assemblea quadriennale degli associati elegge la Presidenza e la quota di componenti l'Assemblea Provinciale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Provinciale.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della Sede Territoriale e può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza Provinciale.

E' fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea di Sede entro 20 giorni dalla richiesta, contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta da almeno il 10% degli associati.

b) Presidenza e Presidente della Sede Territoriale

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti deliberato dalla Assemblea degli Associati.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi Provinciali.

Il Presidente della Sede Territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza.

La Presidenza ne sovrintende l'attuazione ed è responsabile del coinvolgimento e della diffusione delle informazioni presso i soci dei risultati e del valore del sistema CNA.

La Presidenza è convocata dal Presidente della Sede Territoriale o, in sua assenza e su delega, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente.

La Presidenza deve essere convocata entro 10 giorni tutte le volte che ne fanno richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza della Sede Territoriale viene inviata alla Presidenza provinciale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza territoriale è coadiuvata dal responsabile della Sede Territoriale nominato dal Direttore Provinciale, sentito il Presidente della Sede Territoriale e previa informazione alla Presidenza Provinciale.

TITOLO VI

Autonomia finanziaria - bilanci

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena è costituito dalle quote asso-

ciative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili ed immobili acquistati con il patrimonio. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione Provinciale, su proposta della Presidenza.

Sul patrimonio dell'Associazione Provinciale di Forlì-Cesena possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Sono intrasmissibili le quote o i contributi associativi; le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Art. 28 - Autonomia Finanziaria

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena ha la propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si impegna a garantire il versamento della contribuzione al sistema CNA, secondo le modalità e quantità stabilite dalla Assemblea Nazionale della CNA.

Art. 29 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio della competenza. La CNA Provinciale di Forlì-Cesena adotta lo schema unico di bilancio approvato dalla CNA Nazionale.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il mese di Ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il Bilancio Preventivo deve essere approvato entro il mese di Giugno dell'anno a cui si riferisce.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Art. 30 - Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena è tenuta ad adottare il Piano Strategico come strumento generale di pianificazione delle attività, anche con il coinvolgimento delle Unioni, dei Raggruppamenti di interesse, delle sedi territoriali e di ogni altra articolazione interna al sistema CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena.

TITOLO VII Ente Confederale

Art. 31 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A.)

La CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena si avvale dell'Ente Confederale E.P.A.S.A. (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto in forza del

Decreto Ministro del Lavoro 21.04.1971 di cui all'art. 25 dello Statuto Nazionale CNA per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale in osservanza delle norme di Legge vigenti in materia.

L'Ente, a livello Provinciale, ha il compito di coadiuvare la CNA Provinciale di Forlì-Cesena per le funzioni di ricerca studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La Direzione Provinciale della CNA nomina il Comitato Provinciale E.P.A.S.A., composto da un minimo di tre imprenditrici o imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza, associati a CNA Pensionati, con il compito di coordinare l'attività dell'E.P.A.S.A. nel territorio della Provincia, al fine di rendere al meglio i servizi erogati. La Direzione Provinciale nomina, su proposta del Direttore Provinciale della CNA e sentito il Direttore Generale dell'Ente, il Responsabile dell'E.P.A.S.A. a livello provinciale.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 32 - Scioglimento della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Lo scioglimento della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro novanta giorni dalla approvazione del presente Statuto, la Direzione Provinciale deve approvare il Regolamento provinciale, che è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenute nello Statuto Provinciale, del quale è parte integrante.

Art. 34 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 35 - Mandato per la legalizzazione degli atti

L'Assemblea attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

INDICE

	pag.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Costituzione	1
Art. 2 - Scopi e compiti di CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena	1
TITOLO II - RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA	
Art. 3 - La CNA	2
Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA	3
Art. 5 - Il sistema CNA	4
Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA	6
Art. 7 - Rapporti con CNA Regionale	8
Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale	8
TITOLO III - REQUISITI DI AMMISSIONE	
Art. 9 - Adesione al sistema CNA	8
Art. 10 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA	9
TITOLO IV - GLI ORGANI DELLA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA	
Art. 11 - Composizione degli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena	10
Art. 12 - Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena	11
Art. 13 - L'Assemblea della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena - durata, composizione, poteri e compiti	11
Art. 14- La Direzione Provinciale - durata, composizione, poteri e compiti	12
Art. 15 - La Presidenza - durata, composizione, poteri e compiti	13
Art. 16 - Il Presidente	14
Art. 17 - La Presidenza Onoraria	14
Art. 18 - Decadenza e sostituzione di componenti la Direzione	15
Art. 19 - Decadenza e sostituzione di componenti la Presidenza o l'Assemblea Provinciale	15
Art. 20 - Il Direttore	15
Art. 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili	16
Art. 22 - Il Collegio dei Garanti	16
Art. 23 - Cumulo delle cariche	16
Art. 24 - Incompatibilità	17
TITOLO V - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI	
Art. 25 - Sedi Territoriali	17
Art. 26 - Organi della Sede Territoriale	17
TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA - BILANCI	
Art. 27 - Patrimonio	18
Art. 28 - Autonomia finanziaria	19
Art. 29 - Bilanci	19
Art. 30 - Piano Strategico	19
TITOLO VII - ENTE CONFEDERALE	
Art. 31 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A.)	19
TITOLO VIII - NORME FINALI	
Art. 32 - Scioglimento della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena	20
Art. 33 - Entrata in vigore dello statuto della CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena	20
Art. 34 - Rinvio legislativo	20
Art. 35 - Mandato per la legalizzazione degli atti	20